
Ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria nonché proroga dei benefici a favore della città di Crotona

(G.U. n. 81 del 07.04.1998)

Art. 1

1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche e Umbria non si applicano per l'anno in corso limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge n. 449/1997.

Art. 2 (*)

1. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, ivi comprese quelle dovute per il mese di marzo 1998, è effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1999. Alla determinazione delle modalità per l'effettuazione degli adempimenti, nonché dei versamenti in forma rateale si provvede ai sensi dell'art. 14, comma 7, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998(1).
2. Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessate alla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 maggio 1997, n. 140, una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze con riferimento a quelli percepiti per l'anno 1996 e, comunque, nel limite di spesa complessivo di lire 300 milioni per interessi (2) (3).
3. All'onere stimato in lire 6 miliardi si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base "fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

(*) *Le modalità per l'attuazione del presente articolo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'Ordinanza n. 2980/99, sono definite mediante intese tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Dipartimento della protezione civile.*

(1) *Art. 1, comma 1, primo periodo Ordinanza ministeriale n. 3064/2000: "1. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'Ordinanza 2779/98 decorre dal 1 gennaio 2002 (termine così prorogato dall'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 3098/2000)"*

(2) *Art. 1, comma 1, secondo periodo Ordinanza ministeriale n. 3064/2000: " ... parimenti per le sospensioni autorizzate dall'Ordinanza 2908/98 il recupero decorre dal 1 giugno 2002 (termine così prorogato dall'art. 7, comma 1 dell'Ordinanza n. 2098/2000)"*

(3) *Modificato dall'articolo 4 dell'Ordinanza n. 2783/98.*

Art. 3

1. (1).

(1) Modifica l'articolo 15 dell'Ordinanza n. 2694/97.

Art. 4

1. Per rafforzare il sistema di soccorso, con particolare riguardo alle regioni Marche e Umbria, il limite massimo per il richiamo dei Vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, previsto dall'articolo 41 della legge 23 ottobre 1980 n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno nei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

Art. 5

1. Il personale di cui all'articolo 10 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 continua a svolgere la propria attività fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997.

Art. 6

1. I termini di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997 sono prorogati al 30 ottobre 1998, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di Crotone e di Massa Martana, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Per i restanti soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza.
2. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 è soppresso e le sue funzioni sono assorbite dal comitato di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.